

RISCHIO DI INCENDIO – DECRETO MINISTERO INTERNO 31 MARZO 2026

Richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi agli atti, di seguito si procede con l'aggiornamento del D.V.R. stesso, in recepimento del Decreto Ministero dell'Interno 31.03.26 (in vigore dal 9 Aprile 2026).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
- Decreto Ministero Interno 31 Marzo 2026 "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola" (GU Serie Generale n°81 del 08-04-2026)

RECEPIMENTO INDICAZIONI PER GLI EDIFICI NON ADEGUATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE

Vista la richiesta già inoltrata all'Ente Locale con Comunicazione RSPP "Richiesta Documenti e Verifiche Tecniche" [agli atti della Segreteria Scolastica], in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi - e/o SCIA e/o rinnovo - per gli edifici scolastici di competenza e in attesa dell'adeguamento alla normativa antincendio, **in recepimento degli obblighi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 31 Marzo 2026,** si determina quanto segue:

- In riferimento alla lettera a) dell'Art.1.

L'Ente Locale entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco la **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011 - n°151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del Decreto del Ministro dell'interno del 26 Agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1, secondo comma, lettere a e b (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio).

[Relativamente al punto 12 (norme di esercizio) per quanto di competenza della scuola, si evidenzia che i relativi obblighi risultano già recepiti come da Procedure Interne di Sicurezza e Piano d'Emergenza agli atti, pertanto risultano necessarie solo le "integrazioni indicate a seguire"].

- In riferimento alla lettera b) dell'Art.1

L'Ente Locale entro il 31 Dicembre 2027, dovrà attuare tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministero dell'Interno del 26 Agosto 1992. Entro lo stesso termine, l'Ente Locale dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) di cui all'Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n°151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 Agosto 1992.

Obbligo già in vigore e già codificato nelle Procedure Interne di Sicurezza e nel Piano d'Emergenza (da confermare nell'eventuale nuovo Progetto di Adeguamento, trasmettendo alla scuola a cura dell'Ente Locale, la relativa documentazione: planimetrie comprensive delle prescrizioni per il conduttore, affollamento massimo dei locali, carichi d'incendio.

- Lettera d. *Pianificare ed attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali.*

Attività già in vigore e inserita nelle Procedure Interne di Sicurezza con incarico affidato ai Collaboratori Scolastici di turno ed ai Preposti [nomine agli atti della Segreteria Scolastica].

- Lettera e. *Potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività.* In merito si evidenziano **difficoltà oggettive da parte delle singole Istituzioni Scolastiche, per incrementare il numero di Addetti Antincendio**, in quanto l'organico del personale scolastico è di competenza dell'USR Lazio e attualmente risultano gravi generalizzate carenze quantitative, non imputabili al Dirigente Scolastico.

Pertanto con la presente si richiama, ai sensi dell'Art.2 Punto 3 lettera e) l'obbligo per l'USR Lazio di implementare l'organico delle singole Istituzioni Scolastiche di competenza, mediante Collaboratori Scolastici idonei (non demansionati per motivi di salute) alla formazione antincendio.

In merito quindi si ritiene necessaria la presenza di almeno "un ulteriore addetto antincendio per piano" - con possibilità di sostituzione per assenza imprevista - da implementare ulteriormente nel caso di grandi superfici non traguardabili a vista come ad es. in presenza di corridoi ad angolo, ecc.

TALE CARENZA DI PERSONALE - ADDETTI ALLA VIGILANZA DELL'IMMOBILE E DEGLI STUDENTI - QUALORA NON IMPLEMENTATA, COSTITUISCE UNA OGGETTIVA LIMITAZIONE AL RECEPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMPETENZA DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

- Lettera f. *Assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR... ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica.*

In merito si evidenzia la necessità di effettuare la formazione antincendio con il corso di **Livello 3 - Ex Rischio Alto**: 12 ore di teoria + 4 ore di pratica per un totale di 16 ore e con esame finale presso i VVF per l'Idoneità Tecnica [Aggiornamento ogni 5 anni → 5 ore teoriche + 3 ore di pratica per un totale di 8 ore].

- Lettera g. *Provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività.* Procedura garantita con l'annuale trasmissione delle Procedure Interne.
- Lettera h. *Effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno.* Saranno previste per le sedi prive del Certificato di Prevenzione Incendi (o SCIA) **quattro prove di evacuazione**, compatibilmente con le condizioni meteo al fine di evitare l'esodo con pavimento bagnato (rischio caduta).